

PRASSI FLASH

Prassi flash del 3 agosto 2020

La scelta di utilizzo del credito Iva può essere modificata presentando una dichiarazione integrativa entro il termine per l'accertamento

di Alessandro Bonuzzi – dottore commercialista e revisore legale

Il documento di prassi
Risposta a interpello n. 231/2020
Il caso
<p>Alfa Srl (Istante) ha presentato un modello Iva 2017, relativo al periodo d'imposta 2016, evidenziando nel rigo:</p> <ul style="list-style-type: none">- VX2 un'imposta a credito;- VX4 un importo chiesto a rimborso;- VX5 un importo da riportare in detrazione o compensazione. <p>Nel corso del 2017 l'Istante ha ricevuto la richiesta, da parte dell'Agenzia delle entrate, di documentazione e informazioni ai fini dell'erogazione del rimborso Iva. Alfa, però, non ha dato riscontro alle richieste del Fisco, avendo valutato la convenienza di utilizzare la quota parte del credito Iva chiesto a rimborso in detrazione o compensazione.</p> <p>A tal fine l'Istante interroga l'Agenzia delle entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">- sulla possibilità di presentare una dichiarazione Iva 2017 integrativa diretta a revocare l'originaria richiesta di rimborso; e- in caso di risposta affermativa al primo quesito, sul termine per l'invio dell'integrativa.
La soluzione

Con le circolari [n. 17/E/2011](#) e [n. 25/E/2012](#), l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che la richiesta di rimborso del credito esplicitata nel modello annuale Iva può essere rettificata presentando, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, una dichiarazione integrativa "a favore" al fine di indicare il medesimo credito come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione.

A ciò è seguita l'ulteriore precisazione secondo cui la dichiarazione integrativa "a favore" deve essere presentata sia se si vuole ridurre l'ammontare del credito chiesto a rimborso, sia se si vuole chiedere un rimborso maggiore rispetto a quello indicato in dichiarazione ([circolare n. 35/E/2015](#)).

Successivamente, la disciplina della dichiarazione integrativa ha subito rilevanti modifiche a opera dell'[articolo 5](#), D.L. 193/2016. L'intervento normativo ha:

- introdotto una disciplina della dichiarazione integrativa ai fini Iva distinta e autonoma rispetto a quella in tema di imposte dirette e Irap (ex [articolo 8](#), D.P.R. 322/1998), ancorché tendenzialmente coincidente con quest'ultima;
- equiparato i termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa e la dichiarazione integrativa "a favore". Infatti, a prescindere dalla circostanza che gli errori e le omissioni da emendare siano a favore dell'Amministrazione finanziaria o del contribuente, a seguito della modifica, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini di decadenza dell'attività di accertamento di cui all'[articolo 57](#), D.P.R. 633/1972, ossia entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, oppure, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria;
- previsto differenti modalità di utilizzo del credito emergente dalla dichiarazione integrativa a seconda che la stessa sia presentata entro oppure oltre il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo. Infatti, nel secondo caso - presentazione dell'integrativa oltre il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo - il credito può essere utilizzato in compensazione orizzontale ex [articolo 17](#), D.Lgs. 241/1997 per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione dell'integrativa. Peraltro, in tale ipotesi il credito scaturente dall'integrativa deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata l'integrativa stessa.

A parere dell'Agenzia delle entrate, sebbene l'attuale formulazione dell'articolo 8, D.P.R. 322/1998, contenente la disciplina della dichiarazione integrativa ai fini Iva, nulla disponga al riguardo, si deve ritenere che i chiarimenti forniti in passato sulla possibilità di variare la scelta originaria circa la modalità di utilizzo del credito Iva siano ancora validi. Lo stesso può dirsi con riferimento alle modalità e ai termini per effettuare la variazione.

Pertanto, avendo anche riguardo all'evoluzione normativa sopra delineata, l'Istante può modificare la scelta dell'utilizzo del credito Iva (da rimborso a detrazione/compensazione), originariamente manifestata nella dichiarazione Iva 2017, relativa al periodo d'imposta 2016:

- sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito;
- presentando una dichiarazione integrativa "a favore" entro il 31 dicembre 2022;
- indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nel quadro VN della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa.

I precedenti

[Risoluzione n. 104/2017](#)

[Circolare n. 35/E/2015](#)

[Circolare n. 25/E/2012](#)

[Circolare n. 17/E/2011](#)

Gli articoli correlati

"Il credito Iva va accertato nell'anno di maturazione dello stesso" – Gianfranco Antico, Iva in pratica, n. 47/2019

"Procedura rimborso annuale del credito Iva" – Carlo Bertacca, La circolare tributaria, n. 15/2019

"Condizioni per richiedere il rimborso del credito Iva annuale" – Carlo Bertacca, La circolare tributaria, n. 14/2019

"La dichiarazione omessa e l'utilizzo del credito Iva" – Giovanni Valcarengi, Accertamento e contenzioso, n. 45/2018

"Il punto sulla dichiarazione integrativa: termini di presentazione, regime sanzionatorio e ravvedimento operoso" – Sandro Cerato, La circolare tributaria, n. 39/2018

"La procedura per il rimborso del credito Iva da dichiarazione annuale" – Centro Studi Tributarie Euroconference, Rivista per la consulenza in agricoltura, n. 1/2016

"Compensazione credito Iva annuale: obbligatorio il rilascio del visto di conformità per importi superiori a 15.000 euro" – Luca Caramaschi, La circolare tributaria, n. 4/2013

"Criticità e considerazioni operative nella compensazione orizzontale del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale 2012" – Luca Caramaschi, La circolare tributaria, n. 7/2012

"Utilizzo del credito Iva e regime premiale Isa" - Clara Pollet e Simone Dimitri, Ecnews 19 Giugno 2020

"Valida l'opzione di rimborso nella dichiarazione integrativa o ultratardiva" - Angelo Ginex, Ecnews 15 Giugno 2020

"Al via la compensazione del credito Iva 2019" - Sandro Cerato, Ecnews 27 Gennaio 2020

"Le regole di utilizzo in compensazione del credito Iva annuale" - Clara Pollet e Simone Dimitri, Ecnews 7 Febbraio 2019

"Utilizzo limitato del credito dell'integrativa a favore oltre l'anno" - Alessandro Bonuzzi, Ecnews 4 Luglio 2018

"Gli effetti della dichiarazione integrativa a favore" - Angelo Ginex, Ecnews 26 Gennaio 2018

"Dichiarazione Iva: novità dell'integrativa "a favore" e quadro VN" - Raffaele Pellino, Ecnews 10 Febbraio 2017

"A regime il termine "lungo" per l'integrativa a favore" - Alessandro Bonuzzi, Ecnews 3 Dicembre 2016

Euroconference **NEWS**

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Il quotidiano telematico di Euroconference
diretto da **Sergio Pellegrino** e **Giovanni Valcarenghi**

**NOTIZIE E APPROFONDIMENTI
PER I PROFESSIONISTI DI TUTTA ITALIA**

Iscriviti alla mailing list e
rimani informato su tutte le news
www.ecnews.it



EDITORE E PROPRIETARIO

Gruppo Euroconference Spa
Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona

DIRETTORE RESPONSABILE

Sergio Pellegrino

DIREZIONE SCIENTIFICA

Alessandro Bonuzzi

COMITATO DI REDAZIONE

Alessandro Bonuzzi Luigi Scappini

REDAZIONE

Chiara Ridolfi

SERVIZIO CLIENTI

Per informazioni sull'abbonamento scrivere a:
circulari@euroconference.it

SITO INTERNET

Per informazioni e ordini:
www.euroconference.it/editoria

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

Settimanale
Vendita esclusiva per abbonamento
Pubblicazione telematica

ABBONAMENTO ANNUALE 2020

Euro 70,00 Iva esclusa

I numeri arretrati sono disponibili nell'area riservata, accessibile tramite le proprie credenziali dal *link*:

http://www.euroconference.it/area_riservata_login.

In caso di smarrimento delle *password* è possibile utilizzare la funzionalità "Hai dimenticato la password?" disponibile nella pagina di login.

Numero registro stampa n.2132
Iscrizione ROC 13 marzo 2017 n.28049

ISSN 2705-005X

Per i contenuti di "Prassi flash" Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.